



REPUBBLICA ITALIANA

14889/09

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Udienza in
data 26/5/2009

OGGETTO
Ricorso per motivi di
giurisdizione

R.G.N.17153/2008
cron. 14889
Rep. 4659

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Vincenzo Carbone	Primo Presidente
dott. Sergio Mattone	Presidente di sezione
dott. Enrico Papa	Presidente di sezione
dott. Alfredo Mensitieri	Consigliere
dott. Michele D'Alonzo	Consigliere
dott. Francesco Maria Fioretti	Consigliere
dott. Pasquale Picone	Consigliere
dott. Antonio Segreto	Consigliere
dott. Aniello Nappi	Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Pasquale Marciano, domiciliato in Roma, via XX Set-
tembre 3, presso l'avv. M.Sandulli, rappresentato e
difeso dall'avv. F.Pinto, come da mandato a margine
del ricorso

655 - ricorrente -

2009

Contro

Giuseppe Spasiano e Rosa Buonocore, domiciliati in Roma, via Ludovisi 35, presso l'avv. M.Lauro, rappresentati e difesi dagli avv. V. Barone e M. D'Aniello, come da mandato a margine del ricorso

- controricorrente -

Contro

Ministero per i beni e le attività culturali

- intimato -

Contro

Comune di Vico Equense

- intimato -

avverso

La decisione n. 1736/2008 del Consiglio di Stato, depositata il 15 aprile 2008

Letta la relazione scritta del Consigliere dott. Aniello Nappi

Uditi i difensori, avv. Bimbi per il ricorrente, per delega, e avv. Barone per i resistenti.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da Pasquale Marciano, quale elettore del comune di Vico Equense, avverso la sentenza del T.A.R. Campania che, in accoglimento del ricorso proposto da Giuseppe Spasiano e Rosa



Buonocore, aveva annullato il decreto con il quale Ministero per i beni e le attività culturali aveva esercitato in favore del Comune di Vico Equense il diritto di prelazione su un terreno sottoposto a vincolo storico e artistico, oggetto di un contratto di permuta.

I giudici d'appello hanno ribadito che il diritto di prelazione non era stato validamente esercitato entro il prescritto termine di sessanta giorni dalla denuncia dell'alienazione del bene sottoposto a vincolo. Sicché la prelazione era stata invalidamente esercitata, ma la controversia apparteneva alla giurisdizione amministrativa, perché non era in discussione l'esistenza del potere pur illegittimamente esercitato.

Contro la sentenza ricorre per cassazione Pasquale Marciano, che ha proposto un unico motivo d'impugnazione, cui resistono con controricorso Giuseppe Spasiano e Rosa Buonocore, mentre non hanno spiegato difese il Ministero per i beni e le attività culturali e il Comune di Vico Equense.

Un atto denominato controricorso è stato altresì depositato da Pasquale Marciano per contestare le eccezioni di inammissibilità esposte nel controricorso di Giuseppe Spasiano e Rosa Buonocore. E A



questo atto hanno replicato con una memoria ex art. 378 c.p.c. i controricorrenti.

Entrambe le parti private hanno depositato nuove memorie.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso Pasquale Marciano eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, decorso il termine per la notifica del relativo decreto, la pubblica amministrazione aveva esercitato il diritto di prelazione in carenza di potere. Sicché la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Giuseppe Spasiano e Rosa Buonocore eccepiscono l'innammissibilità del ricorso, deducendo, tra l'altro e in via di preliminare rilevanza, che sulla questione di giurisdizione s'era formato il giudicato, perché l'implicito riconoscimento della giurisdizione contenuto nella sentenza del T.A.R. Campania, di annullamento del decreto impugnato, non era stato impugnato dall'appellante Pasquale Marciano, che aveva riproposto la questione di giurisdizione solo in una memoria non notificata alle controparti, depositata per la discussione dinanzi al Consiglio di Stato.



Pasquale Marciano non contesta di non avere impugnato con l'appello l'implicito riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo, ma esclude la formazione del giudicato, perché la giurisdizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il ricorso è inammissibile.

Infatti la più recente giurisprudenza di questa Corte considera precluse dal giudicato, anche implicito, le questioni di giurisdizione non riproposte con specifici motivi di impugnazione (Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, m. 604576, Cass., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27348, m. 605700).

In realtà l'art. 161 comma 1 c.p.c. prevede che "la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione". E secondo l'interpretazione prevalente questa regola, di conversione delle nullità in motivi d'impugnazione (Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 1979, n. 711), vale anche per le nullità insanabili, perché l'art. 158 c.p.c., nel prevedere come nullità appunto insanabili i vizi relativi alla costituzione del giudice



e all'intervento del pubblico ministero, fa salva la disposizione dell'art. 161 c.p.c.


Si è sostenuto in senso contrario che il rinvio dell'art. 158 all'art. 161 c.p.c. non è limitato al primo comma, ma è esteso anche al secondo comma, che, per la mancata sottoscrizione della sentenza, deroga al principio di conversione delle nullità in motivi d'impugnazione. Sicché da un corretto coordinamento tra le due disposizioni dovrebbe desumersi che qualsiasi impugnazione legittima di per sé il giudice a rilevare d'ufficio le nullità insanabili, quale che sia l'oggetto del giudizio d'impugnazione: perché dall'esclusione della rilevanza di qualsiasi nullità (tranne quella di cui all'art. 161 comma 2 c.p.c) in mancanza di un'impugnazione, non deriverebbe alcun limite alla rilevabilità della nullità insanabili, quando un'impugnazione sia stata effettivamente proposta.

Senonché questa interpretazione contrasta con l'art. 354 c.p.c., che non prevede la rimessione della causa dal giudice d'appello al giudice di primo grado nel caso di sentenza viziata a norma dell'art. 158 c.p.c., mentre prevede la rimessione nel caso di sentenza viziata a norma dell'art. 161 comma 2 c.p.c., così mostrando di distinguere l'i-



nesistenza della sentenza per difetto di sottoscrizione dalle nullità anche insanabili che si convertono in motivi di impugnazione. E comunque l'art. 161 comma 1 c.p.c. prevede certamente che le nullità, anche insanabili, possono essere fatte valere solo con i mezzi di impugnazione. Ma prevede anche che tali nullità possano essere fatte valere soltanto secondo le regole proprie dell'appello e del ricorso per cassazione, così rinviando alla disciplina degli effetti devolutivi di tali impugnazioni, che può risultare di per sé preclusiva della rilevabilità anche delle nullità insanabili.

Infatti è di solito riconosciuto in dottrina e in giurisprudenza che insanabili sono le nullità rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Come è indiscusso che solo il giudicato preclude la deducibilità delle nullità rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo. E poiché le questioni escluse dall'oggetto del giudizio d'impugnazione sono precluse dal giudicato interno, ne consegue che la disciplina dell'effetto devolutivo delle impugnazioni, destinata appunto a definire l'oggetto dei relativi giudizi, può precludere la rilevabilità anche delle nullità insanabili.



Anche il difetto di giurisdizione, dunque, benché determini un'invalidità insanabile, può essere dedotto o rilevato dal giudice d'appello solo nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione. Ma è indiscusso ormai, anche nel giudizio amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2013, Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3545), che l'oggetto del giudizio d'appello è definito dalle questioni effettivamente devolute dalle parti con specifici motivi d'impugnazione (Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498, m. 586371). Sicché la questione di giurisdizione può essere riproposta nel giudizio d'appello solo se sia stata devoluta in ragione dei motivi d'impugnazione specificamente dedotti.

Né rileva che nel caso in esame il Consiglio di Stato abbia affrontato la questione di giurisdizione, benché fosse preclusa per la mancata devoluzione. Infatti, essendo stata comunque disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, la preclusione derivante dal giudicato su tale questione è rilevabile in questa sede indipendentemente sia dalla motivazione del giudice d'appello (Cass., sez. I, 15 gennaio 1981, n. 339, m. 410791, Cass., sez. un., 18 dicembre 2007, n. 26620, m. 601103) sia dal-



l'impugnazione della parte totalmente vittoriosa, che non sarebbe legittimata a proporre impugnazione al solo fine di ottenere una modifica della motivazione (Cass., sez. III, 25 febbraio 2004, n. 3803, m. 570529).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei resistenti, liquidandole in complessivi €. 2.700, di cui €. 2.500 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 26 maggio 2009

Vincenzo Schiavone
Il Presidente

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi **25 GIU 2009**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista